

Vademecum scrutinio

Numero massimo di preferenze esprimibili

Corrisponde al numero di rappresentanti eleggibili per componente elettiva. Pertanto, si potranno esprimere non più di:

- ✓ 1 preferenza per la scuola dell'infanzia;
- ✓ 4 preferenze per la scuola primaria;
- ✓ 4 preferenze per la scuola secondaria di primo grado;
- ✓ 3 preferenze per la scuola secondaria di secondo grado;
- ✓ 1 preferenza per il personale ATA;
- ✓ 2 preferenze per Dirigenti Scolastici;
- ✓ 1 preferenza per ciascuna delle liste lingua tedesca, slovena, Valle d'Aosta.

È comunque possibile esprimere il solo voto di lista, senza indicazione di preferenze.

Riconoscimento dell'elettore

Può realizzarsi attraverso:

- ✓ documento;
- ✓ riconoscimento da parte dei componenti del seggio;
- ✓ da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento;
- ✓ da un altro elettore dello stesso seggio riconosciuto da un componente dello stesso seggio.

Lo scrutinio

Ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non viene interrotto in linea generale fino al suo completamento. Per ogni componente elettiva:

- ✓ si verifica la corrispondenza tra il numero degli elettori votanti e il numero delle schede utilizzate;
- ✓ si effettua lo scrutinio delle schede votate;
- ✓ si procede all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore.

L'ordinanza e la **Faq n. 56** chiariscono che:

- a) in assenza di voto di preferenza il voto va alla lista;
- b) in caso di voto alla lista A e preferenza a candidato lista B il voto va attribuito alla lista A;
- c) in caso di voto di preferenza solo al candidato il voto viene attribuito anche alla lista;
- d) se le preferenze espresse sono maggiori del consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze annullando quelle eccedenti.

Faq n. 57 (IMPORTANTISSIMA)!!! Indicazione di nominativo che concorre per diversa lista e/o diversa componente elettiva

R: Nel caso in cui vi sia una scheda nella quale l'elettore non ha contrassegnato alcuna lista ed ha trascritto il nominativo di un candidato appartenente ad una lista/componente elettiva diversa da quella dell'elettore medesimo (es. nominativo di candidato per la componente Dirigenti scolastici inserito nella scheda per l'elezione del personale ATA), la scheda è da ritenere nulla, in quanto non è possibile determinare la volontà dell'elettore.